

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 5/CS/RE DEL 09 FEBBRAIO 2023

PROPOSTA N. 8/RE DEL 09/02/2023

STRUTTURA COMPETENTE:	AREA RISORSE UMANE, FORMAZIONE, AFFARI GENERALI	PIANIFICAZIONE,
------------------------------	--	------------------------

OGGETTO:	Personale del comparto ARSIAL - Autorizzazione al Direttore Generale f.f., alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo - parte economica annualità 2022 -
-----------------	---

Si dichiara la conformità della presente proposta di deliberazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

ESTENSORE (nome e cognome)	RESPONSABILE P.O. (nome e cognome)	DIRIGENTE DI AREA (nome e cognome)	IL DIRETTORE GENERALE F.F. (Avv. Maria Raffaella Bellantone)
F.to Dott.ssa Patrizia Bero	F.to Dott.ssa Patrizia Bero	F.to Dott.ssa Patrizia Bero	F.to Dott.ssa M.R. Bellantone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to Dott. Andrea Napoletano

Approvata con Deliberazione n. 5/CS/RE del 09/02/2023

PUBBLICAZIONE

N. 5/CS/RE DELL'ALBO DELL'AGENZIA

DATA, lì 09/02/2023

INVIATA ALL'ORGANO DI CONTROLLO

IL _____ PROT. N. _____

ESITO _____

DELIBERAZIONE N. 5/CS/RE

OGGETTO:	Personale del comparto ARSIAL - Autorizzazione al Direttore Generale f.f., alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo – parte economica annualità 2022
-----------------	---

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Presidente Vicario della Regione Lazio n. T00205 del 30 Dicembre 2022, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nella persona del Dott. Andrea Napoletano;
- VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 18 luglio 2022, n. 73/RE, con la quale, in virtù dei poteri conferiti al C.d.A., è stato nominato Direttore Generale facenti funzioni di ARSIAL l'Avv. Maria Raffaella Bellantone;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale 14 Luglio 2022, n. 568/RE, con la quale è stato prorogato, per ulteriori anni due (2), l'incarico di responsabile della direzione dell'Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari Generali, conferito, con decorrenza 12 Agosto 2019, alla Dott.ssa Patrizia Bergo, giusta Determinazione del Direttore Generale 01 Agosto 2019, n. 533;
- VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e successive modifiche;
- VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: "Legge di contabilità regionale";
- VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di contabilità", che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;
- VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, recante: "Legge di stabilità regionale 2022";
- VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024";

- VISTA la Deliberazione del CdA 16 Settembre 2022, n. 104/RE con la quale è stata adottata la variazione n. 3 – Bilancio di previsione 2022-2024 – Assestamento generale di bilancio - Verifica salvaguardia equilibri di bilancio 2022-2024”;
- VISTA la legge regionale 23 Novembre 2022 n. 19 relativa all'approvazione del suddetto assestamento;
- VISTO l’articolo 43 del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., recante le disposizioni relative all’esercizio provvisorio ed alla gestione provvisoria;
- VISTO il paragrafo n. 8 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 al d.lgs. n.118/2011 e s.m.i., che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- VISTO l’articolo 14 della l.r. n. 11/2020, recante le disposizioni relative all’esercizio provvisorio ed alla gestione provvisoria;
- VISTO la legge regionale 27 dicembre 2022, n. 21, recante: “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2023. Modifica alla legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni varie)”;
- VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2/CS del 30 Dicembre 2022, con la quale è stata disposta la presa d’atto dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio per l’esercizio finanziario 2023 approvata con legge regionale del 27 dicembre 2022, n. 21, recante: “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2023. Modifica alla legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni varie.)”;
- VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2/CS del 30 Dicembre 2022, con la quale è stato, altresì, preso atto che l’esercizio provvisorio del bilancio per l’anno 2023 è gestito secondo i principi applicati della contabilità finanziaria di cui al paragrafo n. 8 dell’allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2011, sulla base degli stanziamenti di spesa per l’anno 2023, approvati ai sensi della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA la circolare “Indicazioni operative per la gestione in esercizio provvisorio del bilancio Regionale” della Regione Lazio acquisita in data 12/01/2023, prot. n. 0000310/2023;
- VISTA la circolare del Direttore Generale f.f. prot. n. 4 del 17/01/2023, con la quale sono fornite le indicazioni operative per la gestione in esercizio provvisorio dell’Arsial, anno 2023;
- VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;
- RICHIAMATO l’art. 40 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., il quale dispone che la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei

limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali tra i soggetti e con le procedure negoziali espressamente previste;

ATTESO che i commi 3 e 3bis dell'art. 40 del medesimo decreto legislativo disciplinano le sessioni negoziali, unitamente alle procedure per la sottoscrizione dei contratti collettivi decentrati integrativi, demandate alla delegazione trattante di parte pubblica, alla quale è rimessa la contrattazione collettiva decentrata integrativa, nonché la disciplina delle materie previste dagli altri istituti di partecipazione sindacale;

DATO ATTO che per l'annualità 2022 trova applicazione il CCNL del Comparto Funzioni Locali del 2018;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 40 R.E del 21 aprile 2022 con la quale è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 67 c. 4 CCNL 2018, l'iscrizione, nella parte variabile del Fondo Risorse Decentrate anno 2022, di risorse finanziarie finalizzate al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e qualità della prestazione individuale previa certificazione, ai fini della attribuzione delle risorse stesse ai dipendenti, da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione in ordine al conseguimento dei risultati attesi;

DATO ATTO che con il medesimo provvedimento sono, altresì, stati forniti indirizzi alla delegazione trattante di parte datoriale in ordine alle trattative con le Organizzazioni Sindacali e con la RSU aziendale;

RICHIAMATA la determinazione del Direttore Generale n. 1005 R.E. del 18 novembre 2022 con la quale è stato costituito il "Fondo Risorse Decentrate anno 2022";

RICHIAMATO l'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 il quale ha previsto che a "decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";

RICHIAMATO il verbale della Delegazione Trattante in data 29 dicembre 2022 con il quale è stata sottoscritta l'ipotesi di pre-intesa, del contratto economico integrativo concernente la ripartizione del fondo per le risorse decentrate per l'annualità 2022;

DATO ATTO che per l'annualità 2022 è stata definita la sola ripartizione economica del fondo per le risorse decentrate, in quanto le parti hanno convenuto sulla ultrattività per l'annualità 2022 di tutti gli istituti contrattuali decentrati vigenti;

ACQUISITO il parere favorevole sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la coerenza con i vincoli stessi posti dal CCNL e dalle norme di legge, ai sensi degli art.40-bis, comma 1 e dell'art. 40 D.Lgs. n. 165/2001, reso, con verbale trasmesso in data 6 febbraio 2023 prot. N. 317, depositato in atti, da parte del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Agenzia;

RICHIAMATO il contratto decentrato normativo del personale non dirigente per il triennio 2015-2017 ed il contratto Funzioni Locali 2016/2018;

VISTO il Titolo II del predetto CCNL che disciplina i sistemi di relazioni sindacali;

RITENUTO che sussistano tutti i presupposti per autorizzare il Presidente della Delegazione di Parte Pubblica alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale del comparto parte economica per l'annualità 2022 in relazione alla pre-intesa sottoscritta in data 29 dicembre depositata in atti;

SU PROPOSTA ed istruttoria dell'Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari Generali;

DELIBERA

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione,

DI AUTORIZZARE il Direttore Generale f.f. quale Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica, alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale del comparto - parte economica annualità 2022 - secondo la pre-intesa, sottoscritta tra le parti nella seduta del 29 dicembre 2022.

DI DEMANDARE al Direttore Generale f.f. tutti gli atti tesi a dare piena esecutività alla presente deliberazione.

DI TRASMETTERE copia del presente atto alle rappresentanze sindacali ed alla RSU aziendale

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.lgs n. 33/2013	23			X			X	



Agenzia Regionale
per lo Sviluppo e l'Innovazione
dell'Agricoltura del Lazio

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Antonio Bizzarri – Presidente
Monica Vecchiati – Componente
Carlo Romano – Componente

**Oggetto: Certificazione utilizzo Fondo Risorse
Decentrate del personale del Comparto ARSIAL
– Anno 2022**



Il Collegio dei Revisori dell'Agenzia ARSIAL, Antonio Bizzarri, Monica Vecchiati e Carlo Romano, nominati con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T0001 del 1° febbraio 2022;

VISTA la richiesta di certificazione sulla Relazione illustrativa e sulla Relazione tecnico-finanziaria relative all'utilizzo del fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente ARSIAL – Anno 2022;

VISTA la determinazione direttoriale n. 1005 RE del 18 novembre 2022 con la quale è stato costituito il Fondo delle risorse decentrate del personale del comparto per l'annualità 2022 ed è stato revisionato l'importo unico consolidato ex art. 67 comma 1 del CCNL 21/5/2018 sulla base delle molteplici motivazioni riportate nel provvedimento citato;

VISTA la deliberazione n. 40 RE del 21 aprile 2022 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l'inserimento nel predetto fondo delle risorse variabili ed ha dettato gli indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica;

VISTA la pre-intesa relativa all'utilizzo del fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente ARSIAL per l'anno 2022 sottoscritta in data 29 dicembre 2022 dalla delegazione trattante di parte pubblica e sottoscritta dalla RSU e dalle altre Organizzazioni Sindacali ad eccezione della sigla CISL;

VISTA la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria sull'ipotesi di destinazione annuale delle risorse del fondo per il personale del comparto ARSIAL ANNO 2022 ai sensi dell'articolo 40, comma 3-sexies del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e della circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012;

CONSIDERATO che l'art. 23 del D. Lgs. 75/2017 stabilisce che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

VERIFICATO che la sommatoria delle risorse del Fondo 2022 (per le voci soggette al limite introdotto dal D. Lgs. 75/2017) e delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative non supera il limite delle risorse del Fondo 2016 come dai prospetti che seguono;

Gli importi totali evidenziano:

Totale fondo con posizioni anno 2016 Euro 1.710.972,00

Totale fondo con posizioni anno 2022 Euro 1.710.726,00

VIENE pertanto rispettato il limite imposto dalle norme vigenti

VERIFICATA la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa per l'anno 2022 del personale non dirigente con i vincoli di bilancio, ai sensi dell'art. 40-bis comma 1 del D. Lgs. n.165/2001;

VERIFICATA la corretta applicazione delle norme di legge e contrattuali, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 40-bis comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001

PRECISATO, infine, che presupposto obbligatorio per l'erogazione dell'incentivazione della performance del personale di categoria, B, C e D e del risultato del personale incaricato di Posizione Organizzativa è la Relazione sulla performance validata dall'Organismo Indipendente di Valutazione

CERTIFICA

che la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria relative al contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente ARSAL - parte economica 2022 - risultano redatte in conformità alle norme di legge vigenti e, pertanto,

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE,

per quanto di propria competenza, in merito all'utilizzo del Fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente per l'anno 2022 previsto dalla pre-intesa siglata in data 29 dicembre 2022.

Roma, 14/01/2023

Antonio Bizzarri – Presidente
Monica Vecchiati – Componente
Carlo Romano – Componente

**PRE-INTESA ACCORDO INTEGRATIVO ECONOMICO 2022
(PERSONALE DEL COMPARTO E POSIZIONI ORGANIZZATIVE ARSIAL)**

Il giorno 29 del mese di dicembre dell'anno 2022, le parti negoziali composte da:

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

PRESIDENTE

Maria Raffaella Bellantone Direttore Generale ARSIAL f.f.

COMPONENTE

Patrizia Bergo Dirigente Area Risorse Umane

DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

R.S.U. Paolo Collepari

C.G.I.L. Amedeo Formaggi

C.I.S.L. Remo Coniglio

U.I.L. Angelo Angritti

C.S.A. Valerio Secco

preso atto

del Fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente relativo all'anno 2022 costituito con determinazione direttoriale n.1005 del 18 novembre 2022, le parti convengono sull'ultrattività, per l'annualità 2022, di tutti gli istituti contrattuali decentrati vigenti, in conformità alla legislazione in materia, nel rispetto dei vincoli di bilancio ed al fine di assicurare il mantenimento per l'anno di riferimento dei livelli retributivi connessi alle prestazioni individuali e collettive del personale, tenuto conto dei limiti ai trattamenti economici accessori (art. 23 c.2 d.lgs. 752017) e secondo le previsioni del CCNL Funzioni Locali 21/5/2018.

le parti, inoltre, concordano quanto segue:

1)destinazioni regolate dall'art. 68, comma 2, ccnl/2018:

premi correlati alla performance organizzativa € . 530.000,00

premi correlati alla performance individuale € . 200.000,00

2) compensi per specifiche responsabilità ex art. 70 quinquies del CCNL Funzioni Locali 2016-2018 con attribuzione degli incarichi per il secondo semestre 2022 fatti salvi i nuovi criteri di attribuzione sulla base del nuovo CCNL 2019-2021 **EURO 75.000,00**

3) effettuazione di una tornata di Progressioni Economiche Orizzontali sulla base dei criteri sottoscritti nell'Accordo del 6 luglio 2022 con decorrenza dal 1° gennaio 2022 **EURO 28.000,00**

4) La quota del fondo disponibile in coerenza con i criteri definiti nel sistema di misurazione e valutazione dell'Ente pari a circa **€ 154.128,00** viene destinata, per l'anno 2022, ad un ulteriore apprezzamento della performance individuale di tutti i dipendenti secondo i criteri riportati nel predetto Sistema nell'ambito della voce "fasce di merito" come di seguito illustrato:

Fascia	Valutazione	Riconoscimento
I	dal 95,01% al 100%	100% pro-quota ed eventuali ulteriori risorse derivanti da economie (15) del Fondo.
II	dall'80,01% al 95%	95% del pro-quota
III	dal 70,01% all'80%	80% del pro-quota
IV	dal 50,01 al 70%	Nessun riconoscimento annuale
V	Fino al 50,00	Nessun riconoscimento annuale ed infra-annuale.

La suddivisione per fasce e l'eventuale redistribuzione verso la fascia di maggior merito è contenuta nel medesimo livello di inquadramento (lavoratori con livello di inquadramento in categoria "D", categoria "C", ovvero "B").

In relazione a quanto disciplinato dall'art. 68 comma 2 del CCNL rubricato "Fondo Risorse Decentrate - Utilizzo" si riepiloga di seguito la destinazione complessiva relativa all'annualità 2022

Totale Fondo (risorse stabili + risorse variabili)	
€ 1.479.128,00	
Destinazioni regolate dall'art. 68 comma 1 CCNL Funzioni Locali	
Differenziali progressioni economiche	€ 400.000,00 (risorse stabili)
Indennità comparto	€ 57.000,00 (risorse stabili)
Totale 1.479.128,00 - 400.000,00 - 57.000,00 = 1.022.128,00	

TOTALE DESTINAZIONE - art. 68 comma 2 CCNL F.L. € 1.022.128,00

premi correlati alla performance organizzativa	€ 530.000,00
premi correlati alla performance individuale	€ 200.000,00
indennità rischio, disagio	€ 35.000,00

compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art. 70 quinquies	€. 75.000,00
progressioni economiche, con decorrenza nell'anno di riferimento, finanziate con risorse stabili	€. 28.000,00
Risorse disponibili	€. 154.128,00
TOTALE DESTINAZIONE	€. 1.022.128,00

5)Viene proposto, per quanto concerne le Posizioni Organizzative, il riconoscimento, anche sulla base di quanto previsto nell'articolo 4 del disciplinare relativo alla loro attribuzione e disciplina (*"le risorse del fondo che risultino non distribuite ad esito delle operazioni di ripartizione annuale della retribuzione di risultato saranno oggetto di ripartizione tra i medesimi titolari di posizione, in misura proporzionale alla quota di retribuzione di risultato conseguita ad esito del procedimento di valutazione"*) di una quota aggiuntiva di risultato, previa autorizzazione espressa da parte del Consiglio di Amministrazione, a seguito della verifica delle economie disponibili e fino alla eventuale concorrenza delle stesse.

La quota aggiuntiva sarà commisurata alla valutazione conseguita dalla Posizione Organizzativa all'esito della procedura di valutazione annuale.

6) Come concordato nella delegazione trattante tenutasi il giorno 19 dicembre 2022 viene, inoltre, stabilito quanto segue per l'annualità 2023:

a) Attribuzione dal mese di gennaio 2023 degli incarichi per specifica responsabilità secondo i criteri esistenti, nelle more dell'adozione del CCNL normativo decentrato sulla base del Contratto Funzioni locali 2019-2021 per una somma complessiva non superiore ad €.75.000,00 circa previa informativa alle Organizzazioni Sindacali;

b) Effettuazione nelle more dell'applicazione della nuova disciplina della progressione all'interno delle aree, ai sensi degli articoli 15 e 16 del nuovo CCNL 2019-2021, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° gennaio 2023, di una tornata di progressioni orizzontali all'interno della categoria secondo un accordo che sarà trasmesso preventivamente alle organizzazioni sindacali e nei limiti di un complesso di risorse pari ad €.25.000,00;

c) Attribuzione tramite procedura comparativa per un anno degli incarichi di Posizione Organizzativa prorogati attualmente fino al 31 gennaio 2023 per consentire il normale e pieno svolgimento delle attività e delle funzioni dell'Agenzia, nelle more della predisposizione del nuovo disciplinare relativo agli incarichi di Elevata Qualificazione secondo la disciplina del nuovo CCNL Funzioni Locali 2019-2021. Le Posizioni Organizzative assegnate nel corso dell'annualità 2021 ed attualmente valide saranno collocate a bando alla loro naturale progressiva scadenza nel corso del 2023 con allineamento alla scadenza di tutte le altre Posizioni assegnate con la citata selezione;

d)Costituzione dell'Organismo paritetico per l'innovazione ex art. 6 del nuovo CCNL 2019-2021 al fine di avviare già dai primi giorni di gennaio 2023 tutte le attività finalizzate alla predisposizione e all'adozione dei documenti relativi al nuovo contratto normativo decentrato e a quelli relativi a tutti gli altri istituti relativi al personale (sistema di valutazione della performance, ridefinizione del regolamento sugli orari di lavoro, smart working, etc)

Letto, approvato e sottoscritto 29 dicembre 2022

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

PRESIDENTE	FIRME
Maria Raffaella Bellantone Direttore Generale ARSIAL f.f.	FIRMATO
COMPONENTE	
Patrizia Bergo Dirigente Risorse Umane	FIRMATO

DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

	FIRME
R.S.U. Paolo Collepari	FIRMATO
C.G.I.L. Amedeo Formaggi	FIRMATO
C.I.S.L. Remo Coniglio	NON FIRMATO*
U.I.L. Angelo Angritti	FIRMATO
C.S.A. Valerio Secco	FIRMATO

**SIGLA CISL – Motivazioni “Fermo restando che già in delegazione trattante la sigla scrivente aveva espresso alcuni dubbi circa la legittimità rispetto alla procedure P.e.o. che l'Amministrazione vuole mettere in atto. Chiediamo una proroga del termine di firma almeno al 10 gennaio 2023 per consentire alla scrivente sigla gli approfondimenti necessari.*

Per quanto riguarda le procedure P.O. vista la concomitanza dell'attuale situazione politica e di direzione dell'A.r.s.i.a.l.- (assenza di un Direttore titolare e di un Presidente e C.D.A.) ed al fine di non pregiudicare i futuri nuovi assetti nominati a seguito di elezioni amministrative regionali, sia a livello dirigenziale e di posizione organizzative, proponiamo ancora una volta la proroga delle attuali Posizioni Organizzative fino al 30 giugno 2023 data presumibile per i nuovi insediamenti di indirizzo politico ed amministrativo. Si precisa, altresì, che non è ancora chiaro a quale regolamento, assetto organizzativo e declaratoria faccia riferimento il nuovo bando. Per questi motivi confermiamo parere negativo circa l'avvio delle nuove procedure per l'affidamento degli incarichi di Posizione Organizzativa.

Nulla-osta all'accordo del comparto dirigenti”

ANNO 2022

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

IPOTESI DI DESTINAZIONE ANNUALE DELLE RISORSE DEL FONDO PER IL PERSONALE DEL COMPARTO ARSIAL ANNUALITA' 2022

(Articolo 40, comma 3-sexies, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012)

PREMESSE

Ai sensi dell'art. 8 del CCNL 21.05.2018 e degli artt. 40 comma 3 sexies e 40 bis del D.lgs. 165-2001, come integrati dal D.lgs. 150/09, a corredo di ogni contratto integrativo, le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili, tramite i rispettivi siti istituzionali, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica.

Le relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1 e, nel caso dell'Agenzia Arsial, dal Collegio dei Revisori dei Conti. Il controllo ha per oggetto la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

Con Determinazione Direttoriale n. 1005 RE del 18 novembre 2022 è stato costituito il Fondo per il finanziamento delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2022.

Con Deliberazione n. 40 RE del 21 aprile 2022 il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l'inserimento nel fondo di risorse variabili per l'annualità 2022. Con il medesimo provvedimento sono, altresì, state formalizzate le linee di indirizzo per la delegazione trattante.

Con la costituzione del Fondo 2022 si è proceduto in primo luogo alla revisione dell'importo unico consolidato. Pertanto, si riportano di seguito le motivazioni interamente contenute nella Determinazione Direttoriale di Costituzione del Fondo n. 1005 RE del 18 novembre 2022 che hanno condotto a ritenere legittima la predetta revisione e a poter procedere con la revisione:

a) L'articolo 67 comma 1 del CCNL 21 maggio 2018 stabiliva che a decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 6 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.

b) Nell'importo consolidato confluisce, altresì, l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi"

L'IMPORTO UNICO CONSOLIDATO calcolato nel 2018 e seguenti era pari ad €. 1.327.251 (risorse soggette al limite).

c) A seguito di approfondimenti e verifiche effettuati a partire dalla costituzione del fondo 2018, (approvato con Determinazione Direttoriale n. 865 del 31/12/2018, redatto in tale annualità in sede di prima applicazione del nuovo CCNL Funzioni Locali, così come successivamente rettificato con determinazione direttoriale n. 359 del 13/07/2020) si è giunti alla considerazione della necessità e dell'opportunità di procedere ad una sua revisione e conseguente riquantificazione.

d) La revisione trova fondamento e legittimità, principalmente, proprio nel comma 1 dell'art. 67 del CCNL Funzioni Locali che ha stabilito che dall'anno 2018 gli enti costituiscono l'importo unico consolidato, tra l'altro, al netto delle risorse che gli enti con dirigenza, come è il caso dell'Agenzia ARSIAL, hanno destinato, nel medesimo anno 2017 a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.

e) Le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative all'inizio dell'annualità 2017, era pari ad euro 523.812,00 a fronte di n. 31 posizioni organizzative effettive, poi addirittura scese a 27 già nel corso dell'anno 2018; pertanto, l'importo da prendere a riferimento era pari ad euro 523.812,00 che, conseguentemente, costituisce la somma effettiva da dedurre come previsto dal Contratto Funzioni Locali – art. 67 comma 1 - per calcolare l'importo unico consolidato.

f) Il CCNL faceva riferimento ad un parametro corrispondente a quanto gli enti avevano destinato nell'anno 2017 - e solo in tale annualità – alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative presenti negli Enti che, per l'Agenzia ARSIAL, era come detto di €. 523,812,00 (e non di € 556.109,00 somma relativa a teoriche 33 posizioni presenti in Agenzia solo ad inizio anno 2015). Analizzati sul punto i dibattiti dottrinari sull'interpretazione del termine "destinato" inserito nel citato art. 67 del CCNL si evince che tale locuzione sia da interpretare nel senso di quanto effettivamente occorso all'ente per finanziare e retribuire le posizioni organizzative in servizio nell'anno 2017 che nel caso di specie erano per l'Agenzia in numero di 31 ad inizio anno. Ne deriva quindi che l'importo unico consolidato dell'anno 2018 avrebbe dovuto essere quantificato operando una deduzione effettiva pari ad 523.812,00.

g) Sul punto va riportata anche la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Lombardia – n. 200/2018 – nella quale si fa riferimento "al valore delle indennità spettanti ai titolari di posizione organizzativa nel predetto esercizio 2017 ...". Inoltre, il comma 5 dell'art. 15 del CCNL 2016/2018, quando cita le posizioni organizzative istituite, in correlazione a quanto stabilito dall'art. 67 comma 1, appare far riferimento a quelle presenti negli Enti nella medesima annualità 2017.

h) In relazione a quanto sopra rappresentato ne deriva, pertanto, che l'importo unico consolidato deve essere elevato, di un importo pari ad €. 32.297,00 quale differenza tra quanto effettivamente dedotto nel

2018 (€ 556.109,00) e quanto, in effetti, da dedurre (€ 523.812,00, pari al numero di Posizioni presenti nell'Ente all'inizio dell'anno 2017).

i) Si da conto, peraltro, del fatto che le economie prodottesi nell'anno successivo al nuovo CCNL non sono state acconsentite da parte dell'Ente, in quanto con l'uscita delle Posizioni Organizzative dal Fondo per transitare nel Bilancio dell'Ente le risorse non utilizzate costituiscono economie del bilancio stesso.

Quindi la revisione dell'importo unico consolidato avviene nel rispetto dei limiti normativi e delle regole contrattuali che sono alla base di una corretta quantificazione delle risorse accessorie.

L'IMPORTO UNICO CONSOLIDATO rivisitato è pari quindi ad €. 1.359.548,00 (risorse soggette al limite).

SI DA CONTO DEL FATTO CHE SONO STATI, CONSEGUENTEMENTE, REVISIONATI TUTTI I FONDI DAL 2018 al 2021 E CHE SONO STATE APPORTATE, OVE E' RISULTATO NECESSARIO, LE DECURTAZIONI OCCORRENTI AL RISPETTO DEL LIMITE DELL'ANNO 2016

Effettuata la ricostruzione di cui sopra si rappresenta che la costituzione del Fondo ha tenuto conto del principio "4/2, punto 5.2.", ex D.lgs. n. 118/2011 s.m.i., che prevede "alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del Fondo risultano definitivamente vincolate".

L'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 ha previsto che a "decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato".

L'art. 33, comma 2 del D.L. 30.04.2019, n. 34 (decreto crescita), convertito con modificazioni nella Legge 28.06.2019, n. 58, ha previsto l'adeguamento, in aumento o in diminuzione, del predetto limite ex art. 23, comma 2 del D.lgs. 75/2017, al fine di garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del Fondo per la contrattazione integrativa, nonché per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. E' intervenuto sul punto il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 e successivamente la circolare interministeriale 13 maggio 2020, attuativi delle disposizioni di cui al suddetto DL 34/2019, dai quali, tra l'altro, si rileva che il limite iniziale 2016 è fatto salvo qualora il numero dei dipendenti risulti inferiore a quello registrato in data 31.12.2018, e che pertanto "il predetto limite non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza del richiamato articolo 33 del D.L. 34/2019".

la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 179877 del 1° settembre 2020 ha fornito alle amministrazioni chiarimenti in ordine alla modalità applicativa della citata normativa;

A seguito delle verifiche effettuate dall'Area Risorse Umane risulta che il numero di personale dipendente in servizio al 31 dicembre 2018 era pari a n. 110 unità e che al 31 dicembre 2021 a seguito delle assunzioni e cessazioni nel frattempo intervenute il numero complessivo ammonta a n. 118 unità;

Il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2022 e il predetto limite risulta salvaguardato.

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2022 Relazione illustrativa

Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Atto prodromico		Sottoscrizione ipotesi di accordo del 29/12/2022
Periodo temporale di vigenza		Validità dal 01/01/2022 al 31/12/2022
Composizione della delegazione trattante		Parte Pubblica: Presidente: Direttore Generale f.f. Avv. Maria Raffaella Bellantone Componente: Dirigente Area Risorse Umane Dott.ssa Patrizia Bergo. Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, CSA Regioni e autonomie locali; Firmatarie dell'accordo: FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, CSA Regioni e autonomie locali; RSU.
Soggetti destinatari		Personale non dirigente
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		Destinazione delle risorse decentrate per gli istituti previsti dal CCNL Funzioni Locali
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	La presente relazione tecnico - finanziaria sarà trasmessa all'organo di controllo interno per il previsto parere.
		Eventuali rilievi
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della	Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia n. 3 del 13 gennaio 2021 è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ed è stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 10, comma 8, lettera a) del d.lgs. 33/2013. Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.69 del 30 giugno 2022 è stato adottato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.)

	retribuzione accessoria	Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 69 del 24 dicembre 2019 è stato adottato il documento contenente il ciclo della performance ed è stato confermato il sistema di misurazione e valutazione. Con Deliberazione del CDA n. 16 R.E./2022 sono stati dettati gli obiettivi strategici relativi all'annualità 2022. Con successiva Determinazione Direttoriale n. 188 RE del 16 marzo 2022 sono stati attribuiti gli obiettivi operativi nell'ambito della Piano della Performance. È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009, per quanto di competenza (cfr la sezione trasparenza nel sito istituzionale). Con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 53 del 16 luglio 2021 è stata approvata la Relazione sulla Performance come validata dall'Organismo Indipendente di Valutazione con proprio Verbale del 19 luglio 2021 pubblicato sul sito Amministrazione Trasparenza dell'Agenzia.

Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

A) illustrazione di quanto disposto dall'accordo integrativo e dalla destinazione delle risorse decentrate

1)Relativamente all'anno 2022, le risorse destinate al pagamento della retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative è pari ad € 468.000,00.

E' stato stabilito in sede di contrattazione il riconoscimento, anche sulla base di quanto previsto nell'articolo 4 del disciplinare relativo alla loro attribuzione e disciplina (*"le risorse del fondo che risultino non distribuite ad esito delle operazioni di ripartizione annuale della retribuzione di risultato saranno oggetto di ripartizione tra i medesimi titolari di posizione, in misura proporzionale alla quota di retribuzione di risultato conseguita ad esito del procedimento di valutazione"*), di una quota aggiuntiva di risultato previa autorizzazione da parte dell'Organo di vertice dell'Agenzia, a seguito della verifica delle economie disponibili e fino alla eventuale concorrenza delle stesse. La quota aggiuntiva sarà commisurata alla valutazione conseguita dalla Posizione Organizzativa all'esito della procedura di valutazione annuale.

2) È stato esteso all'annualità 2022 l'accordo triennale sottoscritto in data 23 dicembre 2019 per il riconoscimento della Progressione Economica Orizzontale in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 16 del CCNL 21/05/2018, nei limiti delle risorse destinate all'istituto. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla procedura di progressioni economiche orizzontali 2022 è assicurata mediante apposito accantonamento delle risorse del Fondo anno 2022 fino ad un importo stabilito in € 28.000,00. Tale somma

sarà interamente a carico della componente stabile del fondo stesso. In relazione all'istituto della Progressione si veda quanto rappresentato nel prosieguo della presente Relazione – Sezione IV – punto c.

3) Con deliberazione n. 40 R.E. del 21 aprile 2022 il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato lo stanziamento di risorse variabili da assegnare al Fondo 2022. Rientra nelle competenze dell'Organo di Vertice determinare gli indirizzi per la quantificazione delle risorse finanziarie variabili, tenuto conto degli obiettivi di performance organizzativa previsti nel Piano della Performance 2022 ed il cui grado di raggiungimento, unitamente al grado di accrescimento dei servizi, dovrà essere accertato anche dall'Organismo Indipendente di Valutazione.

Per l'annualità 2022 le Aree dell'Agenzia hanno svolto attività progettuali da realizzare con le risorse di cui sopra; tali progetti rientrano nella performance organizzativa dell'Ente e sono insiti nel Piano degli obiettivi strategici ed operativi approvati rispettivamente con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 16 RE/2022 e Determinazione Direttoriale n. 188 RE/2022.

4) Sono stati riconosciuti incarichi per specifica responsabilità di procedimento solo per il secondo semestre 2022 al fine di evitare la retroattività degli stessi;

5) È stato stabilito, inoltre, di distribuire le ulteriori risorse disponibili per la contrattazione, per circa €. 154.128,00 ad un ulteriore apprezzamento della performance individuale dei dipendenti; la suddivisione avverrà secondo i criteri riportati nel Sistema di Misurazione e Valutazione vigente, in ordine alle risorse residue, secondo le fasce di merito ivi contemplate.

6) Si conferma, infine, il sistema indennitario già previsto per gli anni precedenti, nelle more della sottoscrizione del nuovo C.C.D.I. parte normativa anche alla luce del nuovo CCNL 2019-2021 approvato lo scorso 16 novembre 2022

Tabella analitica della costituzione del fondo per l'anno 2022

DESCRIZIONE	IMPORTO
<i>Risorse stabili</i>	
IMPORTO UNICO CONSOLIDATO ANNO 2017 AL NETTO DELLE RISORSE DESTINATE NEL MEDESIMO ANNO ALLE P.O.	1.359.548,00
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO ANNO PREC.- (ART. 67 C.2 lett. c) CCNL 2016-2018)	54.462,00
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 67 C.2 lett. g) CCNL 2016-2018)	38.000,00
INCREMENTO PER TRASFERIMENTO FUNZIONI - (ART. 67 C.2 lett. e) CCNL 2016-2018)	62.230,00
DIFFERENZIALI PEO SUL PERSONALE IN ESSERE AL 1/3/2018 - (ART. 67 C.2 lett. b) CCNL 2016-2018)	57.289,00
INCREMENTO PREVISTO DALL'ART. 67 COMMA 2 LETT. A)	9.318,00

RIDUZIONI CONSOLIDATE (periodi 2010-2014 e 2015-2016)	- 342.934,00
TOTALE RISORSE STABILI	1.237.913,00
<u>Risorse variabili</u>	
R.I.A. E AD PERSONAM PERSONALE CESSATO IN CORSO DI ANNO PREC. (ART. 67 C.3 lett. b) CCNL 2016-2018)	1.076,00
INCREMENTO PER CONSEGUIMENTO OBIETTIVI ENTE. - (ART. 67 C.2 lett. b) CCNL 2016-201)	121.328,00
INTEGRAZIONE 1,2% m.s. 1997 - (ART. 67 C.4 CCNL 2016-2018)	49.246,00
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO - (ART. 67 C.3 LETT. E) CCNL 2016-2018)	69.565,00
TOTALE RISORSE VARIABILI	241.215,00
TOTALE FONDO COMPARTO	1.479.128,00

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse anno 2022

Sulla base dei criteri stabiliti nel CCDI di riferimento e nel rispetto delle linee di indirizzo impartite dall'Organo di Vertice le risorse vengono utilizzate nel seguente modo:

DESCRIZIONE	IMPORTO
<u>Destinazioni regolate dall'art. 68, comma 1, CCNL/2018</u>	
DIFFERENZIALI DI PROGRESSIONE ECONOMICA AL PERSONALE BENEFICIARIO DELLE STESSE IN ANNI PRECEDENTI (RISORSE STABILI)	400.000,00
QUOTE DELL'INDENNITA' DI COMPARTO, DI CUI ALL'ART. 31, COMMA 7, LETT. B) E C), CCNL/2004 (RISORSE STABILI)	57.000,00
<u>Destinazioni regolate dall'art. 68, comma 2, CCNL/201</u>	
PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	530.000,00
PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE	200.000,00
COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' (ART. 70 QUINQUIES)	75.000,00
PROGRESSIONI ECONOMICHE CON DECORRENZA NELL'ANNO DI RIFERIMENTO, FINANZIATE CON RISORSE STABILI	28.000,00
INDENNITA' RISCHIO, DISAGIO (ART. 17 C. 2 LL D-E) CCNL 01.4.1999)	35.000,00

C) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità

Con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia n. 69/2019 è stato confermato il sistema di valutazione del personale dell'Arsial. Le risorse finanziarie legate alla produttività sono erogate attraverso un sistema validato dall'O.I.V. Il sistema è in fase di revisione ma risulta, comunque, in linea con il Decreto Legislativo n. 74/2017.

Ipotesi di accordo contrattuale relativo all'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2022

Relazione tecnico-finanziaria

Modulo I.1- La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa anno 2022

Il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2022, in applicazione delle disposizioni del CCNL Funzioni Locali ed in particolare dell'art. 67 del CCNL 21 maggio 2018, è stato quantificato dall'Amministrazione secondo il seguente schema, nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili – art. 67, commi 1 e 2, CCNL	1.237.913,00
Risorse variabili - art. 67, comma 3, CCNL	241.215,00
Totale risorse	1.479.128,00

Sezione I.2- Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

L'ammontare delle risorse è stato definito secondo le disposizioni di cui all'art. 67, commi 1 e 2 come di seguito dettagliato. Inoltre, si evidenzia che l'importo destinato nell'anno 2022 alla retribuzione di posizione e risultato delle posizioni organizzative risulta essere stato determinato in € 468.000,00.

ART. 67, COMMA 2 CCNL 21/05/2018

Descrizione	Importo
1. Totale importo consolidato anno 2018 (art. 67, comma 1)	1.359.548,00
2. lett. a) Importo su base annua, € 83,20 per unità di personale in servizio al 31/12/2015	9.318,00
3. lett. b) Differenziale incrementi posizioni economiche	57.289,00

4. lett. c) Salario anzianità, etc, personale cessato	54.462,00
5. lett. e) Importo necessario a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico personale trasferito	62.230,00
6. lett. g) Riduzione stabile dei compensi per lavoro straordinario	38.000,00
7. Consolidamento decurtazione parte fissa	-342.934,00
Totale risorse stabili anno 2022= 1+2+3+4+5+6-7	1.237.913,00

Art. 67, comma 2, lett. a) importo di € 83,20 per le unità di personale in servizio al 31/12/2015.

L'art. 67, comma 2, lett. a), CCNL 21.5.2018 prevede che, l'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato di un importo, su base annua, pari ad Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019. Il personale individuato al 31/12/2015 è pari a n. 112 unità che moltiplicate per 83,20 da un importo di € 9.318,40.

Art. 67, comma 2, lett. b) incidenza incrementi contrattuali a bilancio sulle progressioni economiche.

L'incidenza del costo a bilancio delle progressioni economiche è stata inserita nel fondo come voce di costituzione dello stesso, con i precedenti adeguamenti degli incrementi previsti dai CCNL e finanziati con le risorse nazionali che erano a carico del bilancio, intendendosi quale quota parte delle risorse rese disponibili dalla riorganizzazione delle posizioni organizzative sopra richiamata, in osservanza delle previsioni di cui all'art. 67, comma 5, lett. b) e comma 6, nonché nel rispetto della disposizione di cui all'art. 67, comma 7. Tale somma, come chiarito dalla Corte dei Conti, Sezioni autonomie con deliberazione n.19 in data 18 ottobre 2018, non è soggetta al vincolo di contenimento del fondo entro il valore dell'anno 2016. La Sezione pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia con la deliberazione n. n.221/2018/QMIG, ha enunciato nella suddetta delibera il seguente principio di diritto: *"Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017"*.

Art. 67, comma 2, lett. c) RIA e assegni ad personam del personale cessato dal servizio.

La lettera c) prevede che le risorse fisse del fondo siano integrate della quota annua (compreso il rateo di tredicesima) del salario di anzianità del personale cessato dal servizio nell'anno precedente.

Il nuovo CCNL apporta una sostanziale modifica all'inserimento nel fondo di tale voce. La precedente disciplina prevedeva infatti che tale voce fosse inserita già dall'anno di cessazione del dipendente, limitatamente alla quota di mesi riferita al periodo compreso dalla data di cessazione al 31/12, nell'anno successivo occorreva poi integrare il fondo per i restanti mesi ai fini del raggiungimento della quota annua.

Con il nuovo contratto il meccanismo si è semplificato, prevedendo l'inserimento di tale voce solo dall'anno successivo alla cessazione, per la quota annua tra le risorse fisse, e per il pro-quota relativo all'anno di cessazione tra le risorse variabili.

Tali somme sono, a differenza delle precedenti risorse di cui alla lettera b), soggette alla normativa di contenimento del fondo entro i valori dell'anno 2016 e quindi soggiacciono alla decurtazione ai sensi dell'articolo 23 del D.L. 75/2017.

Art. 67, comma 2, lett. e) Importo necessario a sostenere gli oneri del personale trasferito

L'importo di € 62.230,00 indica le risorse necessarie al pagamento del salario accessorio del personale di Area vasta, ex provincia di Rieti e della Città Metropolitana di Roma, ex provincia di Roma, determinato al momento del trasferimento di detto personale presso l'Agenzia.

Al riguardo si ricorda che nell'anno 2020 con la determinazione direttoriale n. 359 del 13 luglio 2020 di Costituzione del Fondo 2020 si è proceduto, contestualmente, ad una revisione dei fondi relativi alle annualità 2018 e 2019 in relazione al parere della Ragioneria Generale dello Stato, n. 257831 del 18 dicembre 2018, con il quale la medesima ha riepilogato le tipologie di risorse finanziarie che devono essere appostate nei fondi per il trattamento accessorio del personale in deroga al limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017.

Sulla base di tale parere era emerso che le risorse riguardanti il trattamento accessorio del personale trasferito dalle città metropolitane e dalle province sono da considerare in deroga al limite di cui all'art. 23 comma 2 del decreto 75/2017. In relazione a ciò si è, pertanto, proceduto a rettificare i fondi 2018 e 2019 escludendo dal limite le risorse cui si è appena fatto riferimento.

Art. 67, comma 2, lett. g) Importo corrispondente a riduzioni stabili del fondo lavoro straordinario

L'importo di € 38.000,00 corrisponde a due riduzioni stabili del fondo per lavoro straordinario effettuate per € 13.000,00, a valere dall'anno 2004, accordo del 13/11/2003 e per € 25.000,00, a valere dall'anno 2010, accordo del 25/05/2009. Atteso che il trasferimento di detto importo al fondo risorse decentrate avviene ad invarianza complessiva di spesa e che la medesima risorsa non risulta essere presente nella costituzione dei fondi per l'anno 2016/2017, la stessa è da ritenersi esclusa dal limite previsto di cui all'art. 23, comma 2, D. Lgs. 75/2017.

Sezione II.1-Risorse variabili – art. 67, comma 3, CCNL 21.5.2018

Le risorse variabili per l'anno **2022** sono così determinate:

Descrizione	Importo
1. Lett. d) Importi una tantum frazioni di RIA anno cessazione	1.076,00
2. Lett. e) Risparmi accertati a consuntivo fondo straordinario	69.565,00
3. Lett. h) Risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma. 4	49.246,00

4. Lett. i) Risorse stanziante dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b)	121.328,00
Totale risorse variabili anno 2022	241.215,00

Art. 67, comma 3, lett. d) Importi una tantum frazioni di RIA anno cessazione

Il precedente contratto prevedeva che la RIA del personale cessato venisse inserita nello stesso anno, limitatamente ai mesi di cessazione e nell'anno successivo si integrasse la quota per i restanti mesi. Il nuovo contratto ha semplificato la gestione, prevedendo l'inserimento della RIA del personale cessato solo dall'anno successivo, in parte fissa per l'intera quota, in parte variabile solo per la quota relativa ai mesi di cessazione dell'anno precedente.

Lett. e) Risparmi a consuntivi fondo straordinario

Da riportare eventuali risorse residue.

Lett. h) Risorse stanziante ai sensi dell'art. 67, comma 4 (integrazione fino al 1,2% del monte salari 1997)

Il monte salari 1997 al netto della dirigenza risulta ammontare ad € 4.103.847,00, per una possibilità di incremento massima di € 49.246,00 (1,2%). La quota è stata autorizzata giusta deliberazione n. 46/2021

Lett. i) Risorse stanziante ai sensi dell'art. 67, comma 5, lett. b) - per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale

Con Deliberazione n./2022 il Consiglio di Amministrazione ha valorizzato ed autorizzato per l'anno 2022 risorse variabili per un importo di € 121.328,00. Tutti i progetti collegati a queste risorse sono connessi al Piano annuale degli obiettivi e saranno sottoposti all'Organismo Indipendente di Valutazione ai fini del loro riconoscimento in sede di processo di valutazione. Successivamente potranno essere corrisposti i relativi compensi ai dipendenti

Art. 68, comma 1 – ultimo periodo Risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti

Ai sensi dell'art. 68, comma 1, ultimo periodo, sono rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.

Sezione III- Decurtazione del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

Descrizione	Importo
-------------	---------

Totale decurtazione consolidata	342.934,00
--	-------------------

Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione anno 2022

Descrizione	Importo
A) Fondo tendenziale	
Risorse fisse totali aventi carattere di certezza e stabilità	1.237.000,00
Risorse variabili totali	241.215,00
Totale fondo tendenziale	1.479.128,00
B) Decurtazioni del Fondo tendenziale	
Totale decurtazioni fondo tendenziale	342.934,00
C) Fondo totale	1.479.128,00
Risorse fisse soggette al limite	1.071.076,00
Risorse variabili soggette al limite	171.650,00
FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	468.000,00
Totale Fondo con Posizioni – rispetto limite (limite 2016 €. 1.710.972,00)	1.710.726,00

Modulo II.1 - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa anno 2022

Descrizione	Importo
Indennità di comparto (risorse stabili)	57.000,00
Progressioni orizzontali pregresse (risorse stabili)	400.000,00
Premi correlati alla performance organizzativa	530.000,00
Premi correlati alla performance individuale	200.000,00
Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, disagio	35.000,00
Specifiche responsabilità	75.000,00
Progressioni economiche finanziate con risorse stabili	28.000,00
RISORSE DISPONIBILI	154.128,00

TOTALE UTILIZZO 2022	1.022.128,00
----------------------	--------------

Sezione IV - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

Le risorse stabili per l'anno 2022 ammontano a € 1.237.913,00, al netto delle su esposte decurtazioni in forma cumulata.

Le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (indennità di comparto, progressioni orizzontali) ammontano a € 457.000,00.

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL Funzioni Locali e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009 e ss.mm.ii. e con la supervisione dell'Organismo Interno di Valutazione (OIV). In particolare, si segnala che nel nuovo sistema di valutazione l'Amministrazione ha dettato nuovi principi meritocratici per la ristrutturazione del sistema di valutazione del personale non dirigente che è applicato dal 2016. Anche in precedenza, con sistema parzialmente diverso, ma rispettoso dei principi di cui al D.lgs. 150/2009, il personale percepiva incentivi su valutazione da parte dei dirigenti.

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

La progressione economica per l'annualità 2022 si basa sull'accordo già sottoscritto in data 23 dicembre 2019. L'accordo prevede procedure selettive concernenti gli sviluppi economici all'interno delle categorie del personale dipendente del comparto, con decorrenza dal 1° gennaio dell'annualità di riferimento.

La progressione economica orizzontale viene attribuita, nel rispetto dei criteri previsti nell'accordo del 23/12/2019 e secondo le indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato*, in modo selettivo, nella misura del 50% degli aventi diritto alla data del 31/12/2021.

La copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla procedura di progressioni economiche orizzontali è assicurata mediante apposito accantonamento delle risorse del Fondo anno 2022 fino ad un importo massimo di € 28.000,00 che sarà quindi interamente a carico della componente stabile del fondo stesso.

(*Circolare n. 15 del 16 maggio 2019 della Ragioneria dello Stato, emessa in occasione del Conto Annuale)

Modulo III- Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo dell'anno precedente

Tabella 1.2 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo. Anno 2022 Confronto con il corrispondente Fondo certificato 2016 (Tabella 15 conto annuale)

DESCRIZIONE	ANNO 2016	ANNO 2022
<u>Risorse stabili</u>		
IMPORTO UNICO CONSOLIDATO ANNO 2017 AL NETTO DELLE RISORSE DESTINATE NEL MEDESIMO ANNO ALLE P.O.- ANNO 2020 (ANNO 2016 PREVISIONI EX CCNL)	1.895.846,00	1.359.548,00
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO ANNO PREC.- (ART. 67 C.2 lett. c) CCNL 2016-2018)		54.462,00
RIDUZIONI CONSOLIDATE (periodi 2010-2014 e 2015-2016)	342.934,00	342.934,00
Risorse stabili soggetti al limite	1.552.912,00	1.071.076,00
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 67 C.2 lett. g) CCNL 2016-2018)		38.000,00
INCREMENTO PER TRASFERIMENTO FUNZIONI - (ART. 67 C.2 lett. e) CCNL 2016-2018)	59.083,00	62.230,00
DIFFERENZIALI PEO SUL PERSONALE IN ESSERE AL 1/3/2018 - (ART. 67 C.2 lett. b) CCNL 2016-2018)		57.289,00
INCREMENTO PREVISTO DALL'ART. 67 COMMA 2 LETT. A)		9.318,00
Risorse stabili non soggetti al limite	59.083,00	166.837,00
TOTALE RISORSE STABILI	1.611.995,00	1.237.837,00
<u>Risorse variabili</u>		
R.I.A. E AD PERSONAM PERSONALE CESSATO IN CORSO DI ANNO PREC. (ART. 67 C.3 lett. b) CCNL 2016-2018)		1.076,00
INCREMENTO PER CONSEGUIMENTO OBIETTIVI ENTE. - (ART. 67 C.2 lett. b) CCNL 2016-201)	80.000,00	121.328,00
INTEGRAZIONE 1,2% m.s. 1997 - (ART. 67 C.4 CCNL 2016-2018)	49.246,00	49.246,00
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01) (3) / ALTRE RISORSE VARIABILI	28.814,00	
Risorse variabili soggetti al limite	158.060,00	171.650,00
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 68 C.1 CCNL 2016-2018)	150.763,00	
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO - (ART. 67 C.3 LETT. E) CCNL 2016-2018)		69.565,00

Risorse variabili non soggetti al limite	175.606,00	69.565,00
TOTALE RISORSE VARIABILI	333.666,00	241.215,00
TOTALE FONDO COMPARTO	1.945.661,00	1.479.128,00
TOTALE SALARIO ACCESSORIO EX ART. 67 COMMA 7 CCNL 2016-2018 (limite rispettato)	1.710.972,00	1.710.726,00

DESCRIZIONE	ANNO 2019	ANNO 2020
<u>Risorse stabili</u>		
IMPORTO UNICO CONSOLIDATO ANNO 2017 AL NETTO DELLE RISORSE DESTINATE NEL MEDESIMO ANNO ALLE P.O.	1.359.548,00	1.359.548,00
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO ANNO PREC. - (ART. 67 C.2 lett. c) CCNL 2016-2018)	40.721,00	45.234,00
RIDUZIONI CONSOLIDATE (periodi 2010-2014 e 2015-2016)	- 342.934,00	342.934,00
Risorse stabili soggetti al limite	1.057.335,00	1.061.848,00
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 67 C.2 lett. g) CCNL 2016-2018)	38.000,00	38.000,00
INCREMENTO PER RASFERIMENTO FUNZIONI - (ART. 67 C.2 lett. e) CCNL 2016-2018)	62.230,00	62.230,00
DIFFERENZIALI PEO SUL PERSONALE IN ESSERE AL 1/3/2018 - (ART. 67 C.2 lett. b) CCNL 2016-2018)	57.289,00	57.289,00
INCREMENTO PREVISTO DALL'ART. 67 COMMA 2 LETT. A)	9.318,00	9.318,00
Risorse stabili non soggetti al limite	166.837,00	166.837,00
TOTALE RISORSE STABILI	1.224.172,00	1.228.685,00
<u>Risorse variabili</u>		
R.I.A. E AD PERSONAM PERSONALE CESSATO IN CORSO DI ANNO PREC. (ART. 67 C.3 lett. b) CCNL 2016-2018)		678,00
INCREMENTO PER CONSEGUIMENTO OBIETTIVI ENTE. - (ART. 67 C.2 lett. b) CCNL 2016-201)	121.328,00	121.328,00
INTEGRAZIONE 1,2% m.s. 1997 - (ART. 67 C.4 CCNL 2016-2018)	49.246,00	49.246,00
Risorse variabili soggetti al limite	170.574,00	171.252,00
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE -	23.810,00	31.954,00

(ART. 68 C.1 CCNL 2016-2018)			
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO - (ART. 67 C.3 lett. e) CCNL 2016-2018)			
Risorse variabili non soggetti al limite		23.810,00	31.954,00
TOTALE RISORSE VARIABILI		194.384,00	203.206,00
TOTALE FONDO COMPARTO		1.418.556,00	1.431.891,00
TOTALE SALARIO ACCESSORIO EX ART. 67 COMMA 7 CCNL 2016-2018	1.710.972,00	1.695.909,00	1.722.600,00
POSIZIONI ORGANIZZATIVE		468.000,00	489.500,00
RIDUZIONI PER SUPERAMENTO LIMITE		zero	11.628,00

DESCRIZIONE		ANNO 2021
<u>Risorse stabili</u>		
IMPORTO UNICO CONSOLIDATO ANNO 2017 AL NETTO DELLE RISORSE DESTINATE NEL MEDESIMO ANNO ALLE P.O.		1.359.548,00
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO ANNO PREC. - (ART. 67 C.2 lett. c) CCNL 2016-2018)		52.623,00
RIDUZIONI CONSOLIDATE (periodi 2010-2014 e 2015-2016)	-	342.934,0
Risorse stabili soggetti al limite		1.069.237,00
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 67 C.2 lett. g) CCNL 2016-2018)		38.000,00
INCREMENTO PER RASFERIMENTO FUNZIONI - (ART. 67 C.2 lett. e) CCNL 2016-2018)		62.230,00
DIFFERENZIALI PEO SUL PERSONALE IN ESSERE AL 1/3/2018 - (ART. 67 C.2 lett. b) CCNL 2016-2018)		57.289,00
INCREMENTO PREVISTO DALL'ART. 67 COMMA 2 LETT. A)		9.318,00
Risorse stabili non soggetti al limite		166.837,00
TOTALE RISORSE STABILI		1.236.074,00
<u>Risorse variabili</u>		

R.I.A. E AD PERSONAM PERSONALE CESSATO IN CORSO DI ANNO PREC. (ART. 67 C.3 lett. b) CCNL 2016-2018)		1.833,00
INCREMENTO PER CONSEGUIMENTO OBIETTIVI ENTE. - (ART. 67 C.2 lett. b) CCNL 2016-201)		121.328,00
INTEGRAZIONE 1,2% m.s. 1997 - (ART. 67 C.4 CCNL 2016-2018)		49.246,00
Risorse variabili soggetti al limite		172.407,00
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 68 C.1 CCNL 2016-2018)		
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO - (ART. 67 C.3 lett. e) CCNL 2016-2018)		69.329,00
Risorse variabili non soggetti al limite		31.954,00
TOTALE RISORSE VARIABILI		313.760,00
TOTALE FONDO COMPARTO		1.549.834,00
TOTALE SALARIO ACCESSORIO EX ART. 67 COMMA 7 CCNL 2016-2018	1.710.972,00	1.731.144,00
POSIZIONI ORGANIZZATIVE		489.500,00
RIDUZIONI PER SUPERAMENTO LIMITE		20.172,00

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate nel cap. U.1.01.01.01.004.01, quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività gestiti con la procedura di elaborazione degli stipendi del personale è costante.

Si evidenzia che per l'anno 2022 le risorse per le posizioni organizzative sono appostate sul capitolo U.1.01.01.01.004.03.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Dato atto che:

- Sino all'anno 2015 il Fondo per lo Sviluppo delle risorse umane non poteva superare, operate le decurtazioni previste, l'importo dello stesso Fondo dell'anno 2010. Il limite è sempre stato rispettato;
- Non è stato superato il limite imposto a seguito della pubblicazione della legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità per l'anno 2016), secondo la quale (art. 1, comma 236) l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale di ciascuna delle amministrazioni pubbliche non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 (ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente);
- Non sono presenti somme eccedenti il nuovo limite al Fondo introdotte dall'art. 23 del D.lgs. 75/2017 a norma del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
- Si è tenuto conto di quanto disposto dall'art. 33, comma 2 del D.L. 30.04.2019, n. 34 (decreto crescita), convertito con modificazioni nella Legge 28.06.2019, n. 58, che ha previsto l'adeguamento, in aumento o in diminuzione, del predetto limite ex art. 23, comma 2 del D.lgs. 75/2017, al fine di garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del Fondo per la contrattazione integrativa, nonché per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. E' intervenuto sul punto il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 e successivamente la circolare interministeriale 13 maggio 2020, attuativi delle disposizioni di cui al suddetto DL 34/2019, dai quali, tra l'altro, si rileva che il limite iniziale 2016 è fatto salvo qualora il numero dei dipendenti risulti inferiore a quello registrato in data 31.12.2018, e che pertanto *"il predetto limite non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza del richiamato articolo 33 del D.L. 34/2019"*.

La verifica a consuntivo, analizzando la scheda contabile del capitolo di uscita interessato per l'anno 2022 U.1.01.01.01.004.01, relativamente ai mandati inerenti le spese per il personale del Comparto, nonché il prospetto redatto dall'Ufficio preposto dell'Area Risorse Umane, evidenzia il rispetto del limite di spesa del fondo dell'anno 2016.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il totale del fondo per l'anno 2022 come determinato dall'Amministrazione con atto di costituzione è iscritto al capitolo U.1.01.01.01.004.01 del bilancio di previsione per l'anno 2021 e pluriennale 2021-2023, di competenza e gestione dell'Area Risorse Umane. Vanno solo, all'interno di ogni capitolo, allocati i finanziamenti tra lo stanziamento "puro" e lo stanziamento "FPV".

Le somme sono impegnate ogni anno e, quelle relative alle liquidazioni attinenti a prestazioni del 2022, ma verificabili (attraverso il sistema di valutazione per la produttività) solo nei primi mesi del 2023, confluiranno nel Fondo Pluriennale Vincolato.

Non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio.

Firmato digitalmente da

PATRIZIA BERGO

CN = PATRIZIA BERGO
O = ARSIAL AG. REG. SVIL. INNOV. AGR. LAZIO
C = IT